

**DETERMINAZIONE DSAI/29/2019/EEL**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI  
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO TRA UTENTE DEL DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA  
ELETTRICA E CONTROPARTE COMMERCIALE PER INADEMPIMENTO DI QUEST'ULTIMA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE  
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 19 luglio 2019

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il Testo integrato morosità elettrica TIMOE, approvato con deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/com e s.m.i. (di seguito: TIMOE);
- l'Allegato A alla deliberazione di Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

**CONSIDERATO CHE:**

- con il TIMOE l’Autorità ha, tra l’altro, disciplinato i servizi di dispacciamento e di trasporto dell’energia elettrica nei casi di risoluzione del contratto tra l’utente del trasporto e dispacciamento e la controparte commerciale, ove i due soggetti non coincidano;
- in particolare, l’art. 22 del TIMOE disciplina gli obblighi dell’utente del trasporto e dispacciamento e della controparte commerciale, nella predetta ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento di quest’ultima, stabilendo che:
  - i) l’utente del trasporto e dispacciamento che risolve il contratto con la controparte commerciale, per inadempimento di quest’ultima, ne dà comunicazione, con riferimento a ciascun punto di prelievo oggetto del contratto, al Sistema Informativo Integrato (SII) (art. 22, comma 3, del TIMOE);
  - ii) sino a quando il punto di prelievo interessato dalla risoluzione resta nella titolarità dell’utente del trasporto e dispacciamento, in ragione delle prescritte tempistiche, l’utente medesimo e la controparte commerciale restano vicendevolmente obbligati alle previsioni del contratto necessarie ad assicurare la continuità della fornitura al cliente finale associato al predetto punto (art. 22, comma 4, del TIMOE);
  - iii) entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla risoluzione del contratto, la controparte commerciale comunica al cliente finale associato al punto di prelievo interessato dalla risoluzione:
    - a) che, a seguito della sopravvenuta risoluzione del contratto da parte dell’utente del trasporto e dispacciamento, il contratto di vendita col medesimo cliente si intende risolto per avveramento della condizione di cui all’art. 16, comma 2, del TIMOE, in forza del quale il contratto di vendita deve recare una clausola che ne condiziona risolutivamente l’efficacia all’eventuale applicazione delle disposizioni di cui all’art. 22, comma 3, del TIMOE, con la precisazione che in tale caso il contratto di fornitura continuerà ad essere eseguito con i termini che saranno comunicati e che la fornitura sarà comunque garantita da parte dell’ esercente la maggior tutela ovvero dell’ esercente la salvaguardia;
    - b) la data in cui cessa l’ esecuzione del contratto di vendita;
    - c) che, a decorrere, dalla data di cui alla precedente lettera b), la fornitura al cliente finale verrà comunque garantita, qualora il cliente non abbia trovato un’ altra controparte commerciale, da parte dell’ esercente la maggior tutela o dell’ esercente la salvaguardia (art. 22, comma 5, del TIMOE).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con nota 7 agosto 2018 (acquisita con prot. Autorità 23558) Green Network S.p.A. (di seguito: Green Network), in qualità di avente causa da Tradeinv Gas

& Energy S.p.A. – a seguito del perdurare, nonostante la diffida inviata in data 1° agosto 2018 e scaduta in data 6 agosto 2018, dell’asserito inadempimento della controparte commerciale Genesi Energia S.r.l. (di seguito: Genesi) per mancato pagamento di ingenti somme relative alla fornitura di energia elettrica – ha comunicato, ai sensi dell’art. 11 del contratto con quest’ultima stipulato inerente all’energia elettrica e dell’art. 22 del TIMOE, la risoluzione del contratto, con effetto dal 31 agosto 2018;

- nella medesima nota Green Network ha altresì indicato le condotte che la stessa Green Network e Genesi avrebbero dovuto tenere ai sensi dell’art. 22 del TIMOE;
- con ulteriore nota datata 13 agosto 2018 (acquisita con prot. 23906) Green Network ha segnalato all’Autorità e al Gestore del SII la presunta violazione da parte di Genesi dell’art. 22 del TIMOE, risultando, dai dati trasmessi dal SII, che i punti di prelievo forniti da Genesi e precedentemente nel contratto di dispacciamento/trasporto di Green Network, sono stati, immediatamente dopo la comunicazione di risoluzione contrattuale, massivamente caricati da un nuovo Utente sul proprio contratto di dispacciamento/trasporto;
- a fronte delle predette comunicazioni la Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia dell’Autorità con nota 22 ottobre 2018 (prot. 29884) ha chiesto a Genesi di fornire entro il 31 ottobre 2018 alcune informazioni, ed in particolare di comunicare se, a fronte della risoluzione del contratto di vendita di energia elettrica da parte di Green Network, Genesi abbia dato esecuzione alle previsioni di cui agli artt. 16, comma 2, e 22 del TIMOE, nonché gli eventuali ulteriori elementi che ritenga utili;
- Genesi non ha riscontrato la predetta richiesta né entro il citato termine, né successivamente;
- dalle informazioni fornite dal Gestore del SII agli Uffici dell’Autorità in data 8 febbraio 2019 (prot. Autorità 3219), risulta che nello stesso giorno o nei giorni immediatamente successivi alla comunicazione da parte di Green Network di risoluzione del contratto inerente all’energia elettrica, ci siano state richieste di *switching* massive con decorrenza 1° settembre 2018 che prevedevano il mantenimento della controparte commerciale Genesi Energia e lo spostamento ad altro utente del dispacciamento;
- sulla base degli elementi acquisiti non risulta, pertanto, che Genesi abbia adempiuto, a seguito della risoluzione del contratto inerente alla fornitura di energia elettrica comunicata da Green Network, agli obblighi di cui all’art. 22 del TIMOE.

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l’avvio nei confronti di Genesi Energia di un procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

## **DETERMINA**

1. di avviare un procedimento, nei confronti di Genesi Energia S.r.l., per l'accertamento delle violazioni in materia di risoluzione del contratto tra utente del dispacciamento dell'energia elettrica e controparte commerciale per inadempimento di quest'ultima e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di comunicare che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. k) e dell'art. 14, comma 3, dell'Allegato A, del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A, nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 3;
5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it](mailto:sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it) e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
7. di comunicare il presente provvedimento a Genesi Energia S.r.l. (P. Iva 13447211007) mediante PEC all'indirizzo [genesienergia@legalmail.it](mailto:genesienergia@legalmail.it), e a Green Network S.p.A. (P. IVA 07451521004) mediante PEC all'indirizzo [greennetworkspa@legalmail.it](mailto:greennetworkspa@legalmail.it) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Milano, 19 luglio 2019

Il Direttore  
*avv. Michele Passaro*